

Allegato A

L.R. 02.05.1995, n. 95 "PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA"

PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA**ANNO 2013****PREMESSA**

Il Piano regionale degli interventi in favore della famiglia anno 2013, redatto ai sensi della L.R. 2 maggio 1995, n. 95, si propone di orientare le risorse disponibili individuate con le LL.RR. 10.01.2013, n. 2 e n. 3, pari a € 420.000,00, al sostegno e alla promozione della genitorialità, al miglioramento della qualità della vita delle famiglie e delle donne, al sostegno psicologico e socio-assistenziale delle famiglie, gruppi o categorie di esse in particolari difficoltà o a rischio di marginalità sociale.

Gli interventi proposti con il Piano di interventi in favore della famiglia 2013 si collegano ai seguenti obiettivi e finalità:

1. rendere disponibili strutture residenziali finalizzate all'accoglienza temporanea di vittime di violenze sessuali, di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di persone la cui permanenza nel proprio nucleo familiare costituisce motivo di grave pregiudizio per l'equilibrio psicofisico ed affettivo;
2. garantire l'assistenza domiciliare a favore delle famiglie con portatori di handicap, anziani, gestanti o madri che per motivi di salute o di pesante carico familiare hanno difficoltà nell'assolvere agli impegni connessi alla vita quotidiana, adolescenti o giovani che manifestano segni di disadattamento.
3. promuovere l'attività dei consultori, pubblici e privati come disciplinati dalla normativa vigente adottata in materia di politiche della salute, per favorire forme di solidarietà tra le famiglie e interventi di accompagnamento nella cura dei figli, fin dai primi mesi di vita;
4. prevedere la diffusione di conoscenze scientifiche ed informazioni in materia di sessualità e procreazione responsabile, soprattutto a favore dell'utenza giovanile;
5. garantire l'assistenza psicologica familiare nei casi di affidamento, di adozione, di separazione dei coniugi;
6. offrire informazioni e consulenze legali in materia di diritto di famiglia, nonché di adozione e affidamento di minori e in materia di pari opportunità;

7. promuovere l'attività dell'associazionismo privato e senza scopo di lucro al fine di sostenere le famiglie, garantire l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti ai rapporti interpersonali e all'educazione dei figli;
8. valorizzare iniziative di solidarietà familiare e di volontariato, in particolare promuovendo l'auto-mutuo-aiuto con il coinvolgimento di famiglie che vivono un disagio comune;
9. tutelare e sostenere il benessere psicofisico della famiglia, anche attraverso piani personalizzati, con misure ed attenzioni rivolte alla donna, alla coppia, al bambino e all'adolescente;
10. promuovere interventi informativi e di attenzione al fine di prevenire forme di disagio dovute a disturbi del comportamento alimentare.
11. Gli obiettivi sopra specificati confluiscono in specifiche Sezioni di intervento, denominate Sezione A, Sezione B e Sezione C, individuando i soggetti attuatori per Sezione.
12. Il piano di interventi a favore della famiglia per l'annualità 2013 dispone che, a fronte di uno stanziamento complessivo pari a € 420.000,00, definito dalla L.R. n. 1 del 10.01.2013 per l'esercizio finanziario 2013, i seguenti specifici importi per Sezione:

Sezione A: € **300.000,00**

Sezione B: € **20.000,00**

Sezione C: € **100.000,00**

Sezione A

Interventi a favore degli Ambiti Territoriali Sociali determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della L. 328 del 08.11.2000:

- Comuni singoli degli Ambiti monocomunali Territoriali Sociali
- Comuni associati degli Ambiti pluricomunali Territoriali Sociali

Risorse disponibili: **€ 300.000,00**

1) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Gli Enti referenti degli Ambiti Territoriali Sociali, come determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della L. 328 del 08.11.2000.

L'istanza progettuale deve essere rappresentativa almeno del 50% dei Comuni appartenenti all'Ambito, o del 70% della popolazione residente alla data dell'ultima rilevazione ISTAT (31.12.2012).

Il progetto, redatto sulla Scheda di Progetto, Allegato B, è approvato con deliberazione della Giunta comunale corredata di verbale della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.

L'Ente di Ambito Sociale può presentare un solo progetto, per una o più azioni ricomprese tra gli obiettivi del presente Piano.

L'Ente di Ambito Sociale può presentare il progetto, osservando le sopradescritte modalità di adesione dei singoli Comuni, anche qualora lo stesso Ente capofila non sia ricompreso tra i proponenti.

A pena di esclusione, l'atto amministrativo di approvazione del progetto deve prevedere l'impegno della quota a titolo di cofinanziamento, nella misura stabilita per la presente Sezione di interventi, come specificato nel successivo punto 2.

2) COSTO DELL'INTERVENTO

Il limite massimo dell'importo complessivo per progetto è pari a **€ 20.000,00**.

Il contributo regionale è individuato nella misura del **70%** del costo totale del progetto, ed assegnato fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria predefinita per la presente Sezione. Nell'atto di approvazione del progetto deve essere specificato l'impegno di spesa a carico dell'Ente del **30%** a titolo di cofinanziamento.

3) INTERVENTI PREVISTI

1. rendere disponibili strutture residenziali finalizzate all'accoglienza temporanea di vittime di violenze sessuali, di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di persone la cui permanenza nel proprio

nucleo familiare costituisce motivo di grave pregiudizio per l'equilibrio psicofisico ed affettivo;

2. garantire l'assistenza domiciliare a favore delle famiglie con portatori di handicap, anziani, gestanti o madri che per motivi di salute o di pesante carico familiare hanno difficoltà nell'assolvere agli impegni connessi alla vita quotidiana, adolescenti o giovani che manifestano segni di disadattamento;
3. prevedere un sostegno economico socio-assistenziale alle famiglie in particolare difficoltà economiche o a rischio di marginalità sociale, con un numero di figlio non inferiore a tre, con ISEE non superiore a € 12.000,00, mediante modalità attuative stabilite da ciascun Ente.

Sezione B

Interventi a favore dei Consulteri familiari pubblici e privati

Risorse disponibili: **€ 20.000,00**

1) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I Consulteri familiari pubblici e privati, come individuati dalla Legge n. 405 del 29 Luglio 1975.

I Consulteri familiari pubblici e i Consulteri familiari privati possono presentare un solo progetto.

Le ASL, qualora i consulteri ricadenti nei distretti risultino dislocati in più Enti di Ambito Sociale, possono presentare un progetto per ogni consultorio.

A pena di esclusione, il progetto, redatto utilizzando lo Schema di domanda, Allegato B, è approvato:

- con deliberazione del Direttore Generale della ASL per i Consulteri familiari pubblici, che provvede anche all'inoltro dell'istanza;
- con verbale del Consiglio di Amministrazione per i Consulteri familiari privati, per i quali l'istanza è inoltrata a cura del Presidente del C.d.A.

A pena di esclusione, l'atto di approvazione del progetto deve prevedere l'impegno della quota a titolo di cofinanziamento del progetto, nella misura stabilita per la presente Sezione di interventi, come specificato al punto 2.

2. COSTO DELL'INTERVENTO

Il limite massimo dell'importo complessivo per progetto è pari a **€ 7.000,00**.
Il contributo regionale è individuato nella misura del **60%** del costo totale del

progetto, ed assegnato fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria predefinita per la presente Sezione.

Nell'atto di approvazione del progetto deve essere specificato l'impegno di spesa a carico dell'Ente del **40%** a titolo di cofinanziamento.

3. INTERVENTI PROPOSTI

I progetti per i quali si richiede il contributo possono riguardare le attività di seguito descritte:

- a. azioni tese a tutelare e sostenere il benessere psicofisico della famiglia, della donna, della coppia, del bambino e dell'adolescente, anche prevedendo interventi informativi ed educativi sull'alimentazione, l'igiene e la cura dei bambini;
- b. offrire informazioni e consulenze legali in materia di diritto di famiglia, nonché di adozione e affidamento di minori e in materia di pari opportunità;
- c. azioni tese a realizzare interventi informativi riguardo alla sessualità, anche al fine di promuovere una coscienza responsabile in ordine alla procreazione;
- d. azioni tese a promuovere ed a garantire una paternità ed una maternità responsabili e ad assicurare informazioni finalizzate alla tutela della salute del nascituro;
- e. azioni tese a garantire l'assistenza psicologica nei casi di adozione, affido condiviso e affido temporaneo, assistenza nei casi di separazione dei coniugi;
- f. azioni tese a promuovere interventi di sostegno psico-educativo alle famiglie con componenti disabili o in situazioni di disagio.

Sezione C

Interventi a favore delle Associazioni di famiglie e delle Associazioni per la famiglia

Risorse disponibili: **€ 100.000,00**

1) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le Associazioni di famiglie e le Associazioni per la famiglia iscritte al Registro del Volontariato, di cui alla L.R. 12.08.1993, n. 37. Tale requisito deve essere documentato all'atto di presentazione dell'istanza.

A pena di esclusione, il progetto deve essere redatto sulla Scheda di Progetto, Allegato B, è approvato con il verbale del Consiglio direttivo dell'Associazione e corredato di copia dello Statuto.

A pena di esclusione, l'atto di approvazione del progetto deve prevedere l'impegno della quota a titolo di cofinanziamento del progetto, nella misura stabilita per la presente Sezione di interventi, come specificato al successivo punto 2.

2) COSTO DELL'INTERVENTO

Il limite massimo dell'importo complessivo per progetto è pari a **€ 8.000,00**. Il contributo regionale è individuato nella misura del **60%** del costo totale del progetto ed assegnato fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria predefinita per la presente Sezione.

Nell'atto di approvazione del progetto deve essere specificato l'impegno di spesa del **40%** a carico dell'Associazione, a titolo di cofinanziamento.

3) INTERVENTI PROPOSTI

I progetti per i quali si richiede il finanziamento possono riguardare le attività di seguito descritte:

- a. azioni tese a promuovere l'auto mutuo aiuto tra le famiglie, e azioni tese a promuovere reti di solidarietà tra le famiglie e l'attivazione di interventi mirati alla valorizzazione delle abilità nei soggetti disabili.
- b. azioni tese a favorire la realizzazione di attività ludiche ed educative rivolte ai bambini;
- c. azioni tese a favorire la promozione e la diffusione degli interventi di sostegno ai genitori nel percorso di crescita e formazione dei figli, con particolare riguardo alle problematiche relative alle varie fasi dello sviluppo della persona, alle problematiche affettive, di identità e sessuali, ai conflitti familiari, nonché alla integrazione scolastica e sociale;
- d. azioni tese a realizzare punti privilegiati di ascolto per le famiglie ed in particolare per quelle ove sono presenti soggetti fragili;
- e. azioni tese a promuovere interventi di ascolto, di sostegno, di prevenzione e di cura in relazione ai fenomeni di violenza e maltrattamento in ambito familiare ed in particolare contro le donne e i minori, assicurando il collegamento con le associazioni di tutela.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze progettuali sono redatte, a pena di esclusione, utilizzando la "Scheda di Progetto" Allegato B, scaricabile in formato word dal sito

www.osr.regione.abruzzo.it e sono inoltrate, a pena di esclusione, a mezzo Raccomandata AR alla Regione Abruzzo, Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali", Servizio "Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali", Ufficio "Programmazione Politiche Sociali. Osservatorio Sociale Regionale" - Viale Bovio, 425, 65100 - Pescara.

L'istanza deve essere trasmessa entro e non oltre il 45° giorno dalla data di pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Regionale sul B.U.R.A.T.

A tal fine fa fede il timbro postale di partenza, ai sensi dell'art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione agli incentivi dei potenziali destinatari.

Sul plico deve essere riportata l'indicazione dettagliata del mittente (compreso indirizzo, telefono, e-mail) e, a pena di esclusione, la seguente dicitura:

"Piano regionale di interventi in favore della famiglia 2013".

Requisiti per l'ammissibilità dei progetti

Il Servizio Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali" - Ufficio "Programmazione Politiche Sociali. Osservatorio Sociale Regionale" effettua l'istruttoria delle istanze pervenute verificando la sussistenza dei seguenti requisiti di ricevibilità, in assenza dei quali i progetti non vengono ammessi alla valutazione di merito da parte della apposita Commissione:

1. inoltro della domanda, corredata di Scheda di progetto come da schema proposto in allegato al presente atto, nei termini sopra precisati;
2. presentazione dei progetti da parte esclusivamente dei soggetti aventi la titolarità, come individuati per ogni sezione di intervento;
3. iscrizione al Registro del Volontariato, di cui alla L.R. 12.08.1993, n. 37, per le Associazioni di famiglie e per le Associazioni per la famiglia;
4. approvazione del progetto con atto formale dell'organo decisionale contenente anche la specificazione dell'impegno di spesa a carico del soggetto proponente, a titolo di cofinanziamento, nell'entità precisata per ciascuna Sezione di intervento;
5. rispetto dei requisiti fissati per i Comuni degli ambiti pluricomunali;
6. importo massimo del progetto in conformità ai limiti stabiliti per ciascuna Sezione di intervento.

Valutazione dei progetti

I progetti, pervenuti con le modalità sopra descritte, vengono esaminati e valutati da una apposita Commissione, costituita con atto dirigenziale.

Il Punteggio massimo attribuibile dalla Commissione per ciascun progetto è pari a 100.

La Commissione esamina i progetti relativi alle tre Sezioni di intervento e li valuta in base ai criteri di seguito riportati, assegnando i relativi punteggi sotto indicati, al fine di redigere una graduatoria di merito per ciascuna Sezione:

- a. Coerenza del progetto con gli obiettivi del Piano regionale famiglia e in relazione ai bisogni rilevati
Punti (da 0 a 20)
- b. Apporto di collaborazione al progetto, comunque documentato, con altri servizi, iniziative e attività esistenti sul territorio (es. Collegamento a servizi previsti nei Piani di Zona 2007 – 2009, a servizi offerti dalle Aziende USL, Scuole, Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Parrocchie, ecc.)
Punti (da 0 a 15).
- c. Individuazione di forme di partecipazione attiva delle famiglie nella fase di ideazione, gestione e valutazione del progetto
Punti (da 0 a 15).
- d. Risorse organizzative e professionali impegnate nel progetto funzionali all’attivazione della iniziativa
Punti (da 0 a 15).
- e. Coerenza del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di spesa
Punti (da 0 a 20).
- f. Individuazione di strumenti per la verifica intermedia e finale dei progetti
Punti (da 0 a 5)
- g. Ricaduta degli effetti del servizio proposto con l’attività progettuale sul territorio.
Punti (da 0 a 5)
- h. Innovazione ed originalità dell’idea espressa dal progetto
Punti (da 0 a 5)

A seguito agli esiti valutativi rimessi dalla Commissione all’uopo costituita, l’Ufficio competente in materia di gestione redige tre distinte graduatorie, una per ogni Sezione di intervento, collocando gli organismi risultati ammessi in ordine decrescente in funzione del punteggio conseguito. Le graduatorie sono approvate con atto dirigenziale e pubblicate sul B.U.R.A.T. L’Ufficio dispone la notifica dell’atto di approvazione a tutti i soggetti istanti.

Nella redazione delle graduatorie si procede all’assegnazione del contributo regionale nella misura stabilita per ogni Sezione di intervento, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria, predefinita per ciascuna Sezione,

prevedendo l'assegnazione, per l'ultimo soggetto posto in graduatoria, di un contributo pari alla differenza tra le risorse disponibili e l'ammontare di quanto già assegnato fino alla penultima posizione.

L'Ufficio competente si riserva la possibilità di disporre l'attribuzione di risorse non utilizzate nella specifica sezione di intervento, ad altra sezione, per la quale le istanze risultino eccedenti alle relative disponibilità finanziarie.

Modalità di erogazione dei contributi

Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, provvede all'assegnazione dei contributi ai soggetti ammessi utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, redatte per ogni Sezione di intervento.

La liquidazione delle somme spettanti è disposta con le seguenti modalità:

- a) il 70% del contributo assegnato è liquidato a cura dell'Ufficio competente ad avvenuta comunicazione, da parte dei soggetti risultati beneficiari, del concreto inizio delle attività progettuali. Tale comunicazione deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo;
- b) il 30% è erogato a cura dell'Ufficio competente a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione del progetto, in conformità al quadro economico redatto in sede di preventivo, unitamente alla relazione finale descrittiva delle diverse fasi operative e dei risultati finali conseguiti. La documentazione è approvata con atto formale dell'organismo beneficiario.

L'Ufficio competente cura ogni attività di supporto e consulenza a favore dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del presente piano annuale.